



**PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187, nella persona del suo Presidente, Prof. Pasquale Stanzione, ivi domiciliato per la carica

e

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, con sede in Roma, Via Isonzo n. 21/b - 00198, nella persona del suo Presidente, Dott. Giacomo Lasorella, ivi domiciliata per la carica;

(di seguito, rispettivamente, "Garante" e "AGCOM" e, congiuntamente, "le Parti")

PREMESSO CHE

- ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, concernente il (nuovo) testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dell'art. 1, comma 6, lett. b), nn. 1 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" l'AGCOM è preposta alla tutela del pluralismo e all'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica, nonché a garantire l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale;
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", attribuisce all'AGCOM specifiche competenze in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi elettorali e non; la comunicazione politica è soggetta a una rapida evoluzione anche connessa al progresso tecnologico, in particolare nell'ambiente online, con conseguente necessità di approfondire il tema relativo all'uso dei dati personali raccolti direttamente presso i cittadini o ottenuti dalle loro attività online mediante profilazione;
- al riguardo, il 25 novembre 2021, la Commissione europea ha presentato una proposta sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica nel quadro delle misure volte a tutelare l'integrità delle elezioni e il dibattito democratico aperto, anche con lo scopo di garantire le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con norme sull'uso delle tecniche di targeting e amplificazione sempre in ambito di pubblicità politica;

- il Garante è preposto alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali anche nel contesto delle comunicazioni politiche e di propaganda elettorale basate sull'uso di tecniche di profilazione e di targeting;
- la diffusione delle nuove tecnologie e dei social media ha profondamente inciso, oltre che sul richiamato settore della pubblicità politica targetizzata, anche sulla tutela di bambini e ragazzi esposti ad una serie di rischi strettamente connessi all'uso del web;
- già il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), ha riconosciuto che i minori meritano una specifica protezione relativamente al trattamento dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, specie a fini di marketing o all'atto dell'utilizzo di servizi forniti in rete direttamente a un minore;
- anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Garante è preposto a specifiche competenze in materia di trattamento dei dati personali dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione;
- da ultimo, il d.lgs. 2021/208, già citato, nel recepire la direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, ha introdotto misure di enforcement atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione all'AGCOM, quale autorità nazionale di regolamentazione di settore;
- ai sensi degli artt. 37, comma 9, e 42, comma 8, del già citato d.lgs. 2021/208, i dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati;
- il Garante e l'AGCOM, pertanto, esercitano funzioni tra loro complementari, in ciò perseguendo interessi convergenti, come ad esempio lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di trasparenza nel settore della comunicazione e della pubblicità politica targetizzata, la tutela dei diritti fondamentali delle persone alle quali i messaggi politici sono destinati e la tutela dei minori;
- la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, che rende necessario condividere le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e nei limiti dei rispettivi ordinamenti;
- la piena attuazione del principio di leale cooperazione rende opportuna la stipula di un protocollo di intesa che, anche alla luce delle nuove competenze e funzioni attribuite dal quadro normativo vigente a Garante e AGCOM, chiarisca gli strumenti di cooperazione tra le due Autorità;
- le consultazioni elettorali contemplano il ricorso a forme di pubblicità politica anche targetizzata, ciò rende opportuno avviare uno studio specifico su tutti gli aspetti connessi alle

predette attività di propaganda basate sui dati personali ed elaborare forme di collaborazione tra le Autorità idonee a garantire un efficace controllo congiunto sulle medesime attività;

VISTI

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249;
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, del 25 novembre 2021.

CON IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA IL GARANTE E L'AGCOM, CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità del protocollo

Il presente protocollo di intesa disciplina le modalità di cooperazione tra il Garante e l'AGCOM al fine di approfondire il tema della pubblicità politica targetizzata e della tutela dei minori, nonché di collaborare, sulla base delle rispettive competenze, su temi di interesse comune per l'applicazione di plessi normativi europei e nazionali già vigenti o di prossima attuazione.

Articolo 2 – Indagine conoscitiva

Le Parti si impegnano a avviare un'indagine conoscitiva sul fenomeno della pubblicità politica basata sui dati personali e, in particolare, sulla profilazione e targetizzazione dei destinatari dei messaggi promozionali, nonché sulla tutela dei minori. A tal fine le Parti costituiranno uno o più gruppi di studio congiunti e valuteranno l'opportunità di avviare una consultazione pubblica sulla materia e/o di acquisire informazioni, pareri e opinioni da esperti e/o stakeholder.

Le Parti si impegnano altresì a valutare l'avvio di ogni altra forma di collaborazione utile alla miglior conoscenza del fenomeno oggetto del presente accordo.

Articolo 3 – Attività informative reciproche

Per una più proficua attività di collaborazione, le Parti realizzano un interscambio di dati e notizie utili allo svolgimento dei rispettivi compiti in materia di pubblicità politica basata sul trattamento di dati personali inclusa la targetizzazione dei destinatari dei messaggi promozionali, nonché in materia di tutela dei minori nell'ovvio rispetto delle relative competenze.

Articolo 4 – Collaborazione scientifica e formazione del personale

Le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) organizzazione di convegni e seminari sui temi oggetto del presente protocollo;
- b) organizzazione di iniziative di formazione per il personale.

Articolo 5 – Segreto d’ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d’ufficio e della riservatezza vigente per l’Autorità presso la quale è avvenuta l’acquisizione.

Articolo 6 – Durata, integrazioni e modifiche

Il presente protocollo di intesa potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità inerenti alla collaborazione stessa. La durata del presente protocollo di intesa è di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

Articolo 7 – Pubblicazione ed entrata in vigore


Il presente protocollo di intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet del Garante e dell’AGCOM secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Roma, 12 aprile 2023

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Presidente

Pasquale Stanzone



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Il Presidente

Giacomo Lasorella

